

Mercoledì, 27 febbraio 2019

Mutui, ancora dubbi sulla legittimità dei piani di ammortamento alla francese

Di VALENTINO VECCHI



Nel 2008, per la prima volta, il Tribunale di Bari – sezione distaccata di Rutigliano – con la sentenza n.113 del 29 ottobre dichiarò illegittimi – per violazione del divieto di anatocismo ex art.1283 c.c. – i piani di ammortamento alla francese, ovverosia quegli schemi di ammortamento, generalmente impiegati per il rimborso dei mutui/finanziamenti concessi dalle banche, caratterizzati dal pagamento di rate di valore costante, ciascuna composta da una quota capitale crescente di rata in rata e da una quota interessi, di converso, decrescente nel tempo.

La tesi del Tribunale di Bari traeva origine dalla constatazione che la formula impiegata per il calcolo della rata nei piani di ammortamento alla francese contempla un processo di capitalizzazione composta degli interessi.

Quella sentenza, al di là di isolati pronunciamenti in senso conforme (di recente, Tribunale di Napoli, sentenza n.1558/2018), se da un lato fece grande scalpore dall'altro portò la giurisprudenza – compulsata sul punto da migliaia di mutuatari che avevano creduto di poter recuperare dalle banche interessi illegittimamente alle stesse corrisposti – a consolidarsi nel senso contrario: gli interessi ricompresi in ciascuna rata di rimborso di un prestito, essendo calcolati sempre sul debito residuo per sorta capitale (debito risultante dopo il pagamento della rata precedente), non includono – né determinano – alcun effetto anatocistico vietato dal nostro ordinamento giuridico.

Di recente, il Tribunale di Massa, con la sentenza n.797 del 07.11.2018 emessa dal dr. Provenzano, ha rimesso tutto in discussione, dichiarando l'illegittimità dei classici piani d'ammortamento alla francese.

Se si legge la sentenza – costituita da ben 105 pagine di cui le prime 44 incentrate sull'argomento in esame, affrontato sia in punto di diritto sia nei tecnicismi più complessi della matematica

finanziaria – si ha immediata la percezione che non si tratti di una pronuncia motivata solo mediante richiamo all'accertamento – compiuto dal CTU – della presenza di effetti anatocistici nei piani di ammortamento alla francese.

Per comprendere appieno la sentenza del Tribunale di Massa (disponibile sul sito www.valentinovecchi.it) – che richiama studi scientifici sul tema ad opera del prof. Annibali (ordinario di Matematica Finanziaria e Attuario presso la facoltà di Economica dell'Università "La Sapienza") – occorrono non soltanto approfondite conoscenze tecnico-matematiche ma anche una notevole padronanza delle questioni giuridiche. Lo scrivente, dopo averla letta (non senza difficoltà), ha avvertito il bisogno – da studioso della materia ma soprattutto da CTU del Tribunale di Napoli che ha sempre sostenuto la legittimità dei piani di ammortamento alla francese – di verificare la fondatezza di quanto ivi statuito.

Andiamo per gradi. Non è in discussione che la formula per il calcolo della rata di un piano di ammortamento alla francese contempli un meccanismo di capitalizzazione composta degli interessi. Ciò che, di contro, è sempre stato controverso è se tale meccanismo determini realmente il manifestarsi di un illegittimo effetto anatocistico.

Sul punto il Tribunale di Massa ritiene che "il regime finanziario della capitalizzazione composta, adottato nella quasi totalità dei mutui predisposti con ammortamento alla francese concessi dagli istituti di credito, prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie (ovvero da formule, algoritmi) dotati della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive), in forza delle quali la sua adozione comporta necessariamente (fatta eccezione per le ipotesi di scuola di mutuo uni periodale o di pattuizione di tasso d'interesse nullo, in concreto non configurabili nella casistica giudiziaria) un effetto anatocistico, in virtù della produzione d'interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell'applicazione di tale regime, gli interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi".

Il Giudice, nondimeno, riconosce che l'adozione del regime di capitalizzazione composta per il calcolo del valore della rata "non determina, almeno formalmente, produzione di interessi su interessi (ciò che, ai sensi dell'art.1283 c.c., integra anatocismo), pur comportando comunque i medesimi effetti economici di tale ultima operazione".

Chiarisce però il Magistrato che "in tal modo, la pattuizione anatocistica rimane intrinsecamente contenuta – per quanto non esplicitata (e quindi celata) nel testo contrattuale, frequentemente privo di menzione di sorta anche del regime finanziario utilizzato (ciò che rappresenta palese indice rivelatore dell'asimmetria informativa tra le parti del rapporto, innegabilmente contrastante con i principi di correttezza, buona fede e trasparenza che l'operatore bancario è tenuto ad osservare) – e quindi, in buona sostanza, assorbita nel valore stesso della rata di ammortamento. Sul piano matematico-finanziario, il complessivo monte interessi previsto nella totalità delle rate include quindi (già ab origine, fin dal momento della conclusione dell'accordo negoziale) la maggiorazione anatocistica, per l'appunto in ragione del regime finanziario adottato". Il Giudice, quindi, ritiene che nei piani di ammortamento alla francese "è insita, in definitiva, una convenzione anatocistica".

Nella sentenza, come detto, ci si addentra anche in complessi tecnicismi che dimostrano per quale ragione i classici piani di ammortamento alla francese debbano considerarsi illegittimi. In particolare, il Magistrato spiega che “la ragione della produzione di interessi (tutti soltanto primari) maggiori di quelli che deriverebbero dall’applicazione del regime della capitalizzazione semplice consiste nella stessa struttura della rata, in rapporto al regime finanziario adottato: tecnicamente la rata è già caricata degli interessi anatocistici ma, accelerando l’incasso di tutti gli interessi maturati (in quanto resi esigibili, quale quota interessi delle singole rate, anteriormente alla scadenza dell’obbligazione restitutoria del capitale residuo, sul quale gli interessi sono calcolati), si protrae (per un pari ammontare) il pagamento del capitale, con conseguente sostituzione alla produzione di interessi su interessi della produzione di interessi sul capitale; operazione che determina surrettiziamente, sotto il profilo economico, il medesimo effetto vietato dell’art. 1283 c.c. (consistente nella crescita esponenziale degli interessi, con velocità rapportata al montante maturato, anziché al capitale finanziato)”.

Ripercorrendo l’iter argomentativo della sentenza in esame, chi scrive è giunto alla conclusione che se fossero corrette le tesi scientifiche sostenute dal prof. Annibali e su cui, sostanzialmente, si fonda la pronuncia, allora deve essere possibile elaborare un piano di ammortamento alla francese anche in regime di capitalizzazione semplice (e non composta).

Così, grazie ad una certa familiarità con normali fogli di calcolo, si è provveduto – non senza stupore – a riscontrare la correttezza, sul piano contabile, dello sviluppo del piano di ammortamento alla francese (ovverosia con rata sempre costante) in regime di capitalizzazione semplice degli interessi mediante la metodologia proposta dal prof. Annibali. La verifica compiuta ha consentito di accertare che il totale degli interessi da corrispondere alla banca con tale alternativo regime sarebbe di gran lunga inferiore a quello discendente dallo sviluppo del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta.

Va chiarito, per sgomberare il campo da comprensibili dubbi, che l’ammortamento del debito in capitalizzazione semplice è possibile lasciando invariato il tasso di interesse nominale convenuto in contratto, la durata del finanziamento e la periodicità di pagamento delle rate, oltre – ovviamente – al capitale mutuato. L’unica differenza, tra i due regimi, è il valore della rata di rimborso, il cui importo è molto più alto in capitalizzazione composta laddove, di contro, per estinguere un finanziamento, sempre con ammortamento alla francese (e quindi con rata costante), ma in regime di capitalizzazione semplice occorre versare alla banca una rata di importo significativamente inferiore.

Peraltro, a ben vedere, che l’adozione del regime composto degli interessi nell’ammortamento alla francese rappresenti un’opzione e non l’unica possibilità si desume dalla disamina dello schema-tipo di documento di sintesi da allegare ai contratti di mutuo predisposto dalla Banca d’Italia, dove è precisato che “se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i_1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i_2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale $i_2 = (1+i_1)^{t_1/t_2} - 1$ ”.

Se, dunque, è possibile estinguere un finanziamento con ammortamento alla francese secondo un duplice ed alternativo regime finanziario – quello composto ovvero quello semplice, rispettivamente più oneroso e meno oneroso per il mutuatario in termini di interessi

complessivamente versati – resta da capire se in quello composto sono presenti profili di invalidità e, soprattutto, se tale regime possa essere adottato dalla banca (che generalmente redige il contratto di mutuo) in assenza di una preventiva negoziazione ed accettazione da parte del cliente, atteso che generalmente nei contratti di mutuo non vi è espressa menzione del regime di capitalizzazione (composto) impiegato per la determinazione del valore della rata.

Secondo il prof. Annibali i maggiori interessi che il mutuatario è costretto a pagare alla banca con il criterio della capitalizzazione composta discendono da un vero e proprio effetto anatocistico, benché implicito. Il Tribunale di Massa, facendo proprio il predetto assunto, ravvisa in tale circostanza “l’elusione dell’art.1283 c.c. e dell’art.120 TUB, risolvendosi in tal caso la stipulazione del contratto in una violazione indiretta della stessa disciplina imperativa”.

Punto nodale della questione è dunque, a parere di chi scrive, stabilire se in presenza di effetti anatocistici impliciti e non espliciti (come si è sempre sostenuto, gli interessi ricompresi in ciascuna rata di rimborso di un prestito sono calcolati sul debito residuo per sola sorta capitale), possa comunque ravvisarsi la violazione del divieto assoluto di anatocismo ex art.1283 c.c.: trattasi, ovviamente, di questione squisitamente giuridica di competenza esclusiva della magistratura.

In ogni caso inconfutabile pare essere un’ulteriore considerazione. Se è possibile rimborsare un prestito sia in regime di capitalizzazione composta degli interessi sia in regime di capitalizzazione semplice, è evidente che il criterio di capitalizzazione rappresenta una condizione economica del rapporto che deve necessariamente essere indicata in contratto ed accettata dal mutuatario.

Ma non basta. Ai sensi dell’art.6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Il regime di capitalizzazione composta degli interessi, pertanto, al pari di quanto accade per i rapporti di conto corrente, deve ritenersi invalido in assenza di accettazione espressa ex art.1341 c.c.

Sul punto il Tribunale di Massa non ha omesso di rilevare che la capitalizzazione composta nei contratti di mutuo “viene solitamente attuata in difetto di relativa specificazione nel contratto, il più delle volte in mancanza anche della semplice menzione del regime finanziario applicato – e ciò in palese contrasto con il fondamentale canone di correttezza, buona fede e trasparenza che deve improntare l’attività dell’operatore bancario (specie ove si consideri che l’art. 117, 4 comma del T.U.B. prevede che “i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”, che, a norma dell’art. 125 bis, comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 385/1993 “nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali e che, ai sensi dell’art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto)”.

VALENTINO VECCHI

dottore commercialista

esperto in contenzioso bancario

consulente tecnico del Tribunale

studio@valentinovecchi.it

www.valentinovecchi.it